

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Questionari alla Corte dei Conti e Controllo Collaborativo della Sezione Regionale della Corte dei Conti

(1)

Dott . Leonardo Falchetti

La CORTE DEI CONTI

rafforzamento del ruolo nei controlli degli Enti Locali

COSA E' LA CORTE DEI CONTI?

La *Corte dei Conti* è un organo di rilievo costituzionale previsto dagli Articoli 100 e 103 della Costituzione Italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo.

È un organo con funzioni consultive di controllo e giurisdizionali.

L'organizzazione della Corte dei Conti prevede Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo, sia a livello centrale che territoriale.

Accanto alla Corte dei Conti a livello centrale troviamo la Procura Generale contabile.

La Corte dei Conti prevede tre Sezioni giurisdizionali centrali d'Appello, con sede a Roma, presso la Corte dei Conti.

Per quanto concerne le Sezioni centrali di controllo, sono previste nel numero di 5: la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e sugli atti delle amministrazioni dello Stato, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Sezione di controllo sugli enti, **Sezione delle Autonomie**, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.

Infine, sono presenti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, quali organi di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile con competenza a decidere sulle questioni di massima e conflitti di competenza.

Le Sezioni Regionali

Presso 15 Regioni sono presenti la Sezione giurisdizionale e la Sezione di controllo quali organi territoriali di giurisdizione contabile, nonché la Procura Regionale. Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Valle d'Aosta. Vi sono poi Regioni (a statuto speciale) con una configurazione diversa.

La **Corte dei Conti** effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione ed un controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione ordinaria.

Per i controlli sulle amministrazioni locali il **controllo è preventivo e consuntivo** (legittimità degli atti e risultati gestione finanziaria). In questo caso le Sezioni decentrate della Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati.

La Corte svolge le sue **funzioni consultive** predisponendo pareri.

La **Corte dei Conti** svolge il ruolo di **magistratura contabile** della pubblica amministrazione.

Tipologie di controllo effettuate dalla Corte dei Conti

Accanto a dette funzioni che trovano rilievo costituzionale, ve ne sono altre introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nei principi di buon andamento dell'attività amministrativa ed equilibrio di bilancio (articolo 97 Costituzione) ed il coordinamento della finanza pubblica (articolo 119 Costituzione).

Leggi ordinarie che hanno rafforzato il ruolo della Corte dei Conti nei controlli degli enti locali:

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 , disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- Legge n.266/2005 - articolo 1, commi 166 e seguenti (*obbligo di invio, da parte dell'Organo di Revisione, dei questionari bilanci preventivi e consuntivi*);
- Legge 183/2011 - (*sanzioni per artificiose contraffazioni nei calcoli del patto di stabilità interno*);
- D 174/2012 convertito in legge n.213/2012) – articolo 3 comma 1 lettera e (*introduzione articolo 148 bis TUEL – invio referto semestrale*).

[.....]

Articolo 148-bis

*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti locali.*

- 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*

2. *Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.*
3. ***Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.***

Art. 198 – bis TUEL

Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, **anche alla *Corte dei Conti***.

etc. etc. etc.

(troppi documenti?)

IL COMITATO DI CONTROLLO

Previsti dalla legge 10 febbraio 1953 n. 62 (cosiddetta Legge Scelba) in attuazione dell'art. 130 della Costituzione, i CORECO iniziarono ad operare solo nel 1971, quando fu attuato l'ordinamento regionale.

***Sono stati aboliti per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.** La legge costituzionale, in realtà, non ha soppresso espressamente i CORECO ma si è limitata ad abrogare l'art. 130 Cost. che ne prevedeva l'istituzione, il che aveva fatto sorgere dubbi circa la possibilità per le regioni di mantenerli comunque in vita.*

***In base all'art. 130 Cost. il comitato regionale di controllo esercitava il controllo di legittimità** sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge poteva anche esercitare il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.*

L'art. 59 della legge 62/1953 attribuiva al comitato il controllo di legittimità, fino ad allora esercitato dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa, su tutte le deliberazioni dei consigli e delle giunte che, all'epoca, rappresentavano la maggior parte degli atti amministrativi degli enti locali. L'annullamento delle deliberazioni illegittime doveva essere pronunciato con ordinanza motivata, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento del relativo verbale (il termine poteva essere sospeso chiedendo all'ente chiarimenti o elementi integrativi, nel qual caso il comitato doveva pronunciarsi entro venti giorni dalla loro ricezione).

Quanto al controllo di merito, l'art. 60 della legge 62/1953 lo prevedeva per tutte le deliberazioni per le quali era fino ad allora prevista l'approvazione della giunta provinciale amministrativa (bilanci, regolamenti, alienazioni di beni immobili, locazioni ultranovennali ecc.). Ove avesse riscontrato un vizio di merito, il comitato, entro il termine perentorio di venti giorni (quaranta per il bilancio) dal ricevimento del verbale, doveva invitare con ordinanza motivata il consiglio provinciale o comunale a riesaminare la deliberazione (anche questo termine poteva essere sospeso con la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi); in tal caso, la deliberazione, per divenire esecutiva, doveva essere confermata dal consiglio provinciale o comunale, senza modificazioni e a maggioranza assoluta.

La legge 833/1978 estese detti controlli, da effettuarsi secondo le stesse modalità, alle deliberazioni delle unità sanitarie locali (art. 49) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42); tali controlli furono però soppressi dall'art. 4, ottavo comma, della legge 412/1991.

La legge 142/1990 abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo di legittimità, rendendolo obbligatorio solo per le deliberazioni riservate alla competenza del consiglio. Gli atti sottoposti a controllo di legittimità furono ulteriormente ridotti dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Legge Bassanini-bis), **poi recepito dall'art. 126 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che limitò il controllo stesso a statuti, regolamenti di competenza del consiglio, bilanci e rendiconti.**

L'autonomia degli Enti Locali:

- *un'occasione persa?*
- *il legislatore sta ritornando al passato nel sistema dei controlli?*

***LE RELAZIONI ALLA CORTE DEI
CONTI:***

***il referto semestrale ed i
questionari dell'organo di
revisione.***

**(articolo 03 del D.L. 174/2012 e art. 1,
commi 166 e ss.**

legge 23 dicembre 2005 n. 266;)

IL REFERTO SEMESTRALE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 3 D.L. 174/2012 Conv. con mod. dalla Legge N. 213/2012

L'articolo 03 del d.l. 174/2012 ha apportato delle modifiche ad alcuni articoli del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 / 2000), con l'intento di rafforzare i controlli in materia di enti locali.

Viene introdotto dunque l'obbligo di inviare un referto semestrale alla Corte dei Conti attraverso la modifica dell'art. 148 T.U.E.L. (controlli esterni).

E' un adempimento a cui sono assoggettati:

- I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;**
- le Province.**

TUEL - CAPO IV

Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148 *Controlli esterni*

1. *Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.*

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile [...] qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
 - c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
 - d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Il referto viene dunque

- ***inviato per permettere alle sezioni regionali della Corte dei Conti di verificare semestralmente la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, di ciascun ente locale.***
- ***inviato formalmente dal SINDACO (o dal PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)....avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale....***
- ***trasmesso al Presidente del Consiglio comunale o provinciale***

LE NOVITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Organizzazione
e finalità delle
verifiche

Coinvolgimento diretto
delle figure organizzative
di maggior livello di
responsabilità:

- segretario comunale,
- direttore generale,
- responsabili dei servizi

Pareri dei
responsabili
dei servizi
nella fase
preventiva

Valutazioni
improntate ai
principi di
revisione
aziendale sugli
atti di gestione di
maggiore impatto

Frequenza
semestrale della
relazione del
Sindaco o
Presidente della
Provincia alle
sezioni generali di
controllo

RICADUTE

MONITORAGGIO COSTANTE



SVILUPPO DELLA GESTIONE



ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI

*Il referto riguarda la regolarità della gestione ,
l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei
controlli interni adottato sulla base delle
LINEE GUIDA deliberate dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti.*

***LE LINEE GUIDA sono state deliberate con
delibera n. 4 l'11 febbraio 2013 e pubblicate
in G.U. l'8 marzo 2013***

Stralcio deliberazione n. 04 del 11/02/2013 – approvazione linee guida per il referto semestrale

[...] in considerazione dell'esigenza di dare immediato avvio alle attività finalizzate agli adempimenti suddetti, lo schema di queste prime linee guida è suscettibile di adattamenti necessari per standardizzare le richieste informative che costituiscono l'ossatura delle relazioni semestrali. Per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate **dal parere del collegio dei revisori.**

Dalle LINEE GUIDA si evincono le seguenti finalità:

- ➔ *Verificare l'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- ➔ *Valutare gli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- ➔ *Verificare l'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- ➔ *Rilevare gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- ➔ *Monitorare in corso d'anno gli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- ➔ *Consolidare i risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.*

Il primo referto, relativo al primo semestre 2013, dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2013.

Il secondo referto, relativo al secondo semestre 2013, dovrà essere inviato entro il 31 marzo 2014

Primo Semestre 2013: nel primo referto descrizione più ampia dell'organizzazione dell'ente, dei sistemi informativi e del sistema dei controlli interni;

Dal secondo semestre relazione meno ampia. Il riferimento agli aspetti finanziari sarà complessivo e verrà più ampiamente ripreso nella relazione al rendiconto.

AUSPICABILE EVITARE DUPLICATI

(come riportato altresì nelle linee guida)

Ci dovrà essere coordinamento con altre modalità di controllo e monitoraggio di cui dispongono le Sezione Regionali di controllo della Corte dei Conti (questionari ex Art .1 commi 166 e seguenti legge 266/2005) per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità.

IL REFERTO SEMESTRALE

diviso in due sezioni

LA STRUTTURA - Il report è articolato in due sezioni:

- 1) REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE** → si articola nelle seguenti parti: programmazione (1 A); gestione (1 B), a sua volta suddivisa in entrate, spese e trasparenza;
- 2) ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI** → si articola nelle seguenti parti: ricognizione del sistema dei controlli interni (2 A); controllo strategico (2 B); controlli di gestione (2 C); altre forme di controllo (2 D), a sua volta suddiviso in organismi partecipati, equilibri finanziari; controllo di regolarità amministrativa e contabile (2 E).

Le Linee Guida mettono in evidenza che, nella prima trasmissione, andranno comunicati una serie assai rilevante di informazioni sulla struttura dell'ente, che invece nelle successive trasmissioni vanno semplicemente ripetute o, al massimo, vanno aggiornate, quindi con un impegno minore.

Il report richiede, in termini generali, la risposta ai quesiti che vengono posti, per cui la sua compilazione è abbastanza facile, anche se le informazioni che vengono richieste sono numerose. Sono limitati gli ambiti in cui vengono richiesti commenti e/o chiarimenti.

Sezione 01

regolarità della gestione amministrativa e contabile

- **Programmazione**
- **Corretta gestione delle entrate**
- **Copertura delle spese**
- **Salvaguardia equilibri finanziari ed economici**
- **Rispetto degli obblighi in materia di trasparenza**

FINALITÀ ➤ Progressivo riscontro della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedono l'adozione di adeguate misure correttive

PRINCIPALI ARGOMENTI/INFORMAZIONI riguardanti la compilazione e trasmissione del referto:

- ▶ relazioni di inizio e fine mandato;
- ▶ strumenti di programmazione;
- ▶ coerenza del Peg con le scelte di programmazione strategica;
- ▶ verifica dei modelli di gestione dei servizi;
- ▶ assegnazione di obiettivi alle strutture partecipate;
- ▶ adeguamento della gestione dei servizi pubblici ai vincoli dettati dal legislatore;
- ▶ **andamento della riscossione;**
- ▶ adeguamento delle tariffe;
- ▶ **coerenza del piano triennale delle opere pubbliche con il bilancio e con il piano dei pagamenti;**
- ▶ analisi dello stato delle entrate e delle iniziative di miglioramento;
- ▶ **entrate extratributarie e straordinarie;**
- ▶ verifica della gestione del patrimonio e degli effetti del piano delle dismissioni;
- ▶ realizzazione dei programmi;
- ▶ adozione delle misure di razionalizzazione della struttura burocratica;
- ▶ dismissioni di società, esternalizzazioni, ricorso alle centrali di committenza, gestione delle società;
- ▶ modalità di aggiudicazione degli appalti;
- ▶ gestione del contenzioso;
- ▶ personale in eccedenza, rideterminazione della dotazione organica, assunzioni flessibili, gestione del personale;
- ▶ applicazione delle misure sulla pubblicità della condizione patrimoniale degli eletti, rispetto dei vincoli dettati in materia di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, amministrazione aperta, informazioni sul personale, rispetto dei vincoli di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Sezione 02

Adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni

- **Registrazione della presenza di eventuali criticità nel sistema organizzativo contabile;**
- **Articolazione dei sistemi di controllo.**

PRINCIPALI ARGOMENTI/INFORMAZIONI riguardanti la compilazione e trasmissione del referto:

- ➔ Controlli interni: adozione del regolamento;
- ➔ metodologia di valutazione delle performance;
- ➔ verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e del loro impatto sociale;
- ➔ verifica della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti;
- ➔ per il controllo di gestione la struttura, i costi e ricavi dei singoli servizi, la periodicità e gli indicatori scelti;
- ➔ descrizione del contenuto dei PEG;
- ➔ **individuazione della struttura preposta al controllo sulle partecipate;**
- ➔ adozione del bilancio consolidato;
- ➔ modelli di governance;
- ➔ contratti di servizio;
- ➔ ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- ➔ verifica dei programmi di pagamento;
- ➔ **debiti fuori bilancio;**
- ➔ **rispetto del patto di stabilità;**
- ➔ introduzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- ➔ **deliberazioni con pareri contrari dei dirigenti;**
- ➔ **esiti del controllo successivo;**
- ➔ **effettuazione di verifiche di cassa e della rispondenza del rendiconto con le scritture contabili.**

**IL REFERTO
VEDI
ALLEGATO 01**

CONSIDERAZIONI

In sostanza, si tratta di una chiara indicazione della volontà del legislatore di sottoporre a maggiori e più continue verifiche le gestioni degli enti locali. L'esame della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 148 del Tuel sembrerebbe indicare che alla Corte dei Conti è stato affidato il compito di verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni di tutti gli enti locali e che, per favorire l'attuazione di tale disposizione, i soli enti di maggiori dimensioni sono tenuti a predisporre la relazione semestrale (perché?).

La magistratura contabile ha precisato che le relazioni predisposte da ogni ente dovranno necessariamente avere un contenuto minimo che è quello indicato nelle Linee guida e nello schema, allegati alla citata delibera, e che, però, “potranno dar conto anche di eventuali ulteriori profili di interesse relativi alla regolarità della gestione e all’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni”.

Ogni ente, quindi, può arricchire la Relazione fornendo ulteriori informazioni o allegando i documenti ritenuti utili a chiarire specifici aspetti.

L’art. 148 del Tuel non indica le modalità con le quali la magistratura contabile eserciterà questa nuova forma di controllo e, quindi, **è da ritenere che applicherà lo schema sviluppato in relazione al controllo sui bilanci di previsione e sui rendiconti**. Ad un primo esame delle singole relazioni, potrà seguire, quindi, la richiesta di chiarimenti o di elementi ulteriori e, quindi, una pronuncia con la quale verranno segnalate eventuali irregolarità o situazioni di criticità alle quali l’ente dovrà porre rimedio.

***I QUESTIONARI INVIATI
DALL'ORGANO DI REVISIONE
(art. 1, commi 166 e ss.
legge 23 dicembre 2005 n. 266)***

Il controllo collaborativo della Corte dei Conti

L'art. 1 comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), attuando i principi contenuti nell'art. 7 comma 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, ha stabilito che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali **sono tenuti a trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti** una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza ed una relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo, relazioni redatte **sulla scorta dei criteri e linee guida stabilite in merito dalla stessa Corte – Sezione delle autonomie.**

Trattasi di un adempimento connotato non già da libera volontà o da mera possibilità, bensì da inderogabile doverosità e necessità, essendo l'adempimento stesso, siccome demandato all'organo di controllo interno dell'ente, orientato ad offrire uno strumento diretto alla Corte - organo di controllo esterno - nel più ampio quadro di un **controllo di tipo collaborativo (compatibile con l'autonomia dell'ente, costituzionalmente garantita)** e perciò orientato a concorrere ad assicurare il regolare funzionamento di quella struttura organizzativa che il legislatore ha ideato al fine dell'accertamento del rispetto delle **norme contabili che garantiscono gli equilibri di bilancio** e quindi al fine del conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia della gestione dell'ente.

Siffatto adempimento, dunque, **si aggiunge (doppione del parere?)**, per espressa volontà della legge, **agli altri compiti e funzioni che l'organo di revisione** deve obbligatoriamente esercitare nell'ambito dell'ente in cui esso è inserito. E lo deve esercitare con la diligenza del mandatario (che equivale a quella del buon padre di famiglia), a salvaguardia della regolarità amministrativo-contabile della gestione dell'ente stesso, pena, in caso contrario, **l'assoggettamento a precise responsabilità**, di vario tipo, e conseguenze (tra le quali ultime, la revoca dell'organo, attivabile ai sensi dell'art. 235 comma 2 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267).

NOTA

IL REVISORE IN ENTI LOCALI NON PUO' CONSIDERARSI REVISORE ATTIVO AI SENSI DEL D.LGS. 39/2010.

DAL SITO REVISIONELEGALE.MEF.GOV:

Domanda n.17

I revisori degli enti pubblici devono comunicare l'incarico?

Risposta (basta su [Circolare MEF del 7 agosto 2013, n. 34 \(Prima formazione del Registro dei revisori legali\)](#))



Solo se l'incarico di revisione è, per espressa disposizione normativa, conferito e condotto secondo la disciplina del d.lgs. n. 39/2010. In generale, infatti, negli enti ed organismi pubblici che non hanno forma societaria i collegi dei revisori dei conti e sindacali svolgono i compiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 123 del 2011 e provvedono, tra l'altro, all'importante funzione di "monitoraggio della spesa pubblica", circostanza che consente di escludere l'automatica equiparazione tra i compiti amministrativi e contabili ad essi affidati con quelli assegnati al revisore legale o alla società di revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 (cfr. circolare RGS n. 34 del 7 agosto 2013). Parimenti, non costituiscono incarichi di revisione legale quelli conferiti presso i collegi dei revisori delle autonomie territoriali e locali (pur costituendo l'iscrizione al registro requisito per il conferimento degli incarichi stessi).

**IL REVISORE DEI CONTI NELL'ENTE LOCALE NON
E' DUNQUE UN REVISORE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DEL D.Lgs. 39/2010!**

**NON E' NEMMENO QUALIFICATO COME
COLLEGIO SINDACALE.**

**MA, DALLA LETTURA DELLE MOLTEPLICI
NORMATIVE CHE LO RIGUARDANO E
INVESTONO E COINVOLGONO, A TALE
FIGURA SEMBREREBBE VENIRE RICHIESTA
TANTO LA PRIMA QUANTO LA SECONDA
FUNZIONE, IN AGGIUNTA AL
MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA.**

Si ricordano ancora le differenze esistenti tra il “*controllo collaborativo*” ed il “*controllo sulla gestione degli Enti Locali*” previsto dall’art. 7, comma 7, legge 131/2003 c.d. “*Legge La Loggia*”. Il “controllo sulla gestione” viene svolto anno per anno su alcuni Enti Locali sulla base di uno specifico programma, il “controllo collaborativo” risulta invece definito come necessario e non programmabile, in quanto effettuato su tutti i Comuni e le Province. In altre parole, sebbene i 2 tipi di controllo abbiano destinatari e contenuti difformi risultando così “*non coincidenti*”, essi provengono dalla stessa norma di legge e sono di fatto “*collegati*”, atteso che da quello “*collaborativo*” possono trarsi elementi conoscitivi utili per una efficace programmazione ed esecuzione di quello “*sulla gestione*”.

Le Sezioni regionali di controllo riferiscano, sugli esiti delle verifiche, **“esclusivamente”** al Consiglio regionale, ai Consigli provinciali o ai Consigli comunali, che sono quindi gli unici destinatari delle relazioni delle Sezioni, e ai quali spetta, secondo la rispettiva competenza, il giudizio definitivo sulla gestione dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nei referti delle Sezioni regionali.

- **ANNO 2013**: La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 18/2013/INPR, approvata nell'adunanza del 12 luglio 2013, ha deliberato le *“Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. **Rendiconto della gestione 2012**”*.

Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed ai questionari allegati, per la specificazione dei conseguenti adempimenti, in particolare fissando un termine.

Le *linee guida di quest'anno* specificano preliminarmente che *i controlli sui bilanci e rendiconti degli enti locali previsti dall'art. 1 commi 166 e seguenti della legge finanziaria per il 2006 (come ridefiniti dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, introdotto dalla lettera e del comma 1, dell'art. 3, decreto legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012) consentono una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi da un modello di controllo compatibile con l'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata. Il loro fine è quello di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, **verificando che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario vengano effettivamente messe in atto da parte degli enti di autonomia territoriale.***

Le linee guida riconoscono inoltre **(testualmente)** che “[...] il succedersi delle norme adottate in un contesto di emergenza con una serie di provvedimenti d’urgenza ha reso di maggiore complessità il quadro d’insieme delle regole con le quali gli enti locali devono confrontarsi nella gestione, provocando accavallamenti di disposizioni che spesso generano dubbi interpretativi e rendono difficile il compito degli operatori e degli interpreti. Le linee guida assumono, quindi, anche una funzione di ausilio alla lettura del quadro normativo di riferimento, cercando di dare supporto ad interpretazioni univoche e nello stesso tempo idonee ad sostenere il raggiungimento del risultato che le norme si prefiggono. [...]”.

Nei questionari per il rendiconto 2012 è stata riservata attenzione alla verifica dell'equilibrio di bilancio, sotto diversi profili, **valorizzando l'aspetto della cassa.** Infatti gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di una situazione critica che, se non fronteggiata prontamente, può condurre l'ente a non essere in grado di assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali.

Nelle linee guida si riporta altresì che le Sezioni regionali nella sede del controllo sui rendiconti hanno avuto frequente occasione di rilevare situazioni di squilibrio e profili di irregolarità, e richiamato gli organi rappresentativi degli enti a porre in essere i correttivi necessari per scongiurare situazioni più gravi, che avrebbero determinato il dissesto. La situazione che ci consegna l'esercizio 2012 potrebbe evidenziare la diffusa presenza di aspetti critici, specie per la finanza provinciale che è stata oggetto di un deciso ridimensionamento nella prospettiva di un complessivo riordino dei relativi enti.

Sempre nelle linea guida, la Corte dei Conti ha dato spazio ad affermazioni che vanno incontro a richieste manifestate più volte, sia in occasioni ufficiali ma soprattutto in occasioni non ufficiali come esigenza sentita e diffusa. Viene infatti attestato che *“nella stesura dei questionari si è perseguito l’intento di eliminare, o quantomeno ridurre, le difficoltà applicative, considerando anche l’obiettivo della semplificazione, nonché quello della chiarezza. Pur in presenza di un quadro di notevole complessità si è cercato di contenere, per quanto possibile, nuove richieste limitandole alle questioni di cruciale significatività, e definendo con maggior precisione ciascuna informazione richiesta. Rilevante al riguardo si è dimostrato il contributo degli esperti di cui la Corte si avvale, per espressa previsione normativa.”*

L'esigenza della semplificazione è stata ricorrentemente rappresentata dalle Associazioni degli enti locali territoriali, da conseguire anche attraverso l'acquisizione diretta da parte della Corte dei dati contabili già trasmessi dagli enti, ad alcuni Ministeri in esecuzione di specifici obblighi di legge (dati sul patto di stabilità, sul personale, sui certificati di bilancio e di rendiconto). In tale ottica sono state ridotte, ad esempio, le richieste relative al patto di stabilità interno. Tuttavia, per operare più efficacemente in tale direzione, è necessario conseguire ulteriori risultati sul piano dell'integrazione delle banche dati – già in parte avviata – oltre a risolvere i problemi di qualità e certezza dei dati provenienti dall'esterno. **Per i riscontri della Corte è significativo il dato verificato dal revisore ed incluso nella sua relazione;** la configurazione del dato (con le specificazioni, aggiunte o depurazioni di volta in volta indicate) serve a conferirgli significatività e trova espressione nello schema unitario di richiesta.“.

RISCHIO

(GIÀ CONCRETO E FACILMENTE DIMOSTRABILE):

lo schema di parere dei revisori *sta correndo dietro* ai questionari della Corte dei Conti, e viceversa. Evidente risulta pertanto la duplicazione di dati, di lavoro e di impiego di risorse.

Tanti dati ... Tanti controlli!

O

Troppi dati ... confusione e pochi controlli?

L'obiettivo principale del controllo collaborativo si è progressivamente spostato dalla ricerca della irregolarità alla promozione del miglioramento dei comportamenti di gestione attraverso la segnalazione di misure correttive; mentre l'elemento di chiusura del sistema è rappresentato dalla procedura del "dissesto guidato" di cui al d.lgs. 149 del 2011.

In tale contesto il fenomeno delle "gravi irregolarità" appare rilevante se si tratta di violazioni suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica.

Diversamente dallo scorso anno, le linee guida non sono state elaborate contestualmente per il rendiconto 2012 ed il bilancio di previsione 2013, in considerazione dell' ampio rinvio dei termini per la presentazione del bilancio **(30 NOVEMBRE)**.

TOTALE PERDITA DI SIGNIFICATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE, E RELATIVI QUESTIONARI – dubbio o certezza?

Si ricorda che, nell'ambito del procedimento di *"controllo collaborativo"*, le *"Pronunce specifiche"* emanate dalle Sezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/05 (*"Finanziaria 2006"*), seguono i principi propri dell'attività di controllo della Corte dei Conti e risultano da contraddittorio esperito con l'Amministrazione locale (anche tramite apposite "audizioni"), per essere poi inviate all'unico destinatario, rappresentato dal Consiglio comunale o provinciale

IL SIQUEL

Essendo ormai avviato il processo di informatizzazione dei questionari (si era partiti nel 2006 con la consegna cartacea di file resi disponibili in formato word, poi excel, successivamente con l'invio per posta elettronica dei file), si prosegue con l'utilizzo del sistema informatizzato SIQUEL, grazie al quale una parete dei dati degli esercizi precedenti, richiesti per la comparazione, risulteranno precompilati e dunque direttamente disponibili.

I questionari devono dunque essere tassativamente trasmessi attraverso il sistema SIQUEL.

In caso di Collegio, i dati possono essere inseriti on-line da parte di tutti i membri ma è solo il Presidente che VALIDA ed INVIA il questionario.

Rendiconto della gestione 2012

IL QUESTIONARIO

Preliminarmente vengono richiesti i dati della popolazione del Comune (al 31/12/2010), i dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale o revisore unico), gli estremi della relazione sul rendiconto (verbale del Collegio/Revisore unico n. del.....) e gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto (entro il 30 aprile).

In merito ai contenuti del questionario, questo prevede – in sintesi - che siano :

- date risposte ad alcune domande (**“Sezione prima”**), affinché possa essere impostata dalle Sezioni regionali una prima e provvisoria selezione dei casi in cui dalle Relazioni sia dichiarata o ritenuta probabile la presenza di gravi irregolarità e nei quali occorra pertanto avviare celermente la segnalazione agli Enti e le istruttorie di controllo. Spesso la risposta da fornire ad alcune delle domande preliminari presuppone la previa compilazione di prospetti contenuti nella **“Sezione seconda”**;
- compilati i prospetti (**“Sezione seconda”**) finalizzati ad un esame più approfondito, da parte delle Sezioni regionali, dei casi in cui non siano segnalate gravi irregolarità, ma che dalla combinazione di alcuni fattori possano comunque desumersi situazioni di rischio inerenti il mantenimento degli equilibri di bilancio.

DOMANDE/RICHIESTE della PRIMA SEZIONE:

- 1) Se l'Ente rientra fra quelli sperimentatori ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n.118/2011 (applicazione dei nuovi principi comunque rinviata al 2015);
- 2) Se l'Ente è in dissesto;
- 3) Se sono state rilevate gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, e/o se il Collegio ha suggerito misure correttive non adottate dall'Ente. *Il questionario di quest'anno prevede testualmente che La relazione può essere integrata con più estese considerazioni e/o documenti di supporto che possono essere allegati utilizzando la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore. Si è notato infatti che a volte le Sezioni Regionali non analizzano quanto riportato dai revisori nelle note, che spesso rappresentano uno strumento indispensabile per chiarire il senso di alcune risposte non facilmente definibili in una risposta chiusa → conseguenza: lungaggine dell'istruttoria.*

In merito alle gravi irregolarità, la Corte dei Conti nelle sue varie pronunce ha ormai consolidato, giustamente, l'opinione che il mancato rispetto del patto di stabilità interno rappresenti una grave irregolarità contabile; il Revisore pertanto, in presenza del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, non potrà fare altro che rispondere "SI" (e cioè riscontrando la presenza di gravi irregolarità contabili) alla domanda del questionario, oltre che riportare le misure correttive eventualmente suggerite. In ogni caso la risposta al questionario dovrà essere stata necessariamente preceduta dall'aver rilasciato – al tempo - un **parere non favorevole** all'approvazione del rendiconto di gestione, perlomeno in merito al **MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA COERENZA ESTERNA** (riportando osservazioni, inviti, ricordando le sanzioni etc...).

4) Se l'Ente, dall'applicazione dei parametri di cui al D.M 18.02.2013, risulta in una situazione di deficitarietà strutturale;

Si risulta in deficitarietà strutturale (Articolo 242 TUEL) se almeno la metà dei DIECI parametri presentano valori deficitari. Conseguenza: previsioni di cui all'articolo 243

TUEL, fra le quali: *Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:*

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;


b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente

Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto.

Si rammenta altresì che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli di cui al predetto comma 2 anche **gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, nonché** gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

UN ESEMPIO



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

(di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010, F.L. 14/10 del 2 luglio 2010, decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

CODICE ENTE

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMUNE DI

COMUNE DI ██████████

PROVINCIA DI

PERUGIA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2012
delibera n° 0 del

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	50020	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da riserve a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Viene indicato Sì se il parametro non risulta rispettato, e viceversa


6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Il Comune in oggetto non è strutturalmente deficitario, ma la presenza di questi due parametri non rispettati è molto significativa (*in senso non positivo*) per l'analisi di revisione

7) Se sono stati rispettati i vincoli normativi relativi ai compensi ed al numero degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente.

In merito a tale argomento, a partire dal 2006 e a tutt'oggi, si sono succedute ed accavallate diverse normative, improntate alla spending review nonché prevedendo varie incompatibilità (esempio per i dirigenti delle amministrazioni locali che svolgono attività di controllo sulle partecipate occorrerebbe tener conto dell'incompatibilità determinata dall'articolo 9, comma 1, dello stesso Dlgs 39/2013)

8) Se l'organo di revisione ha accertato che nel rendiconto 2012 le somme iscritte al titolo V dell'entrata, cat. 03 e 04 per accensione di mutui [...] siano state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento. [Un esempio di verifiche dei revisori IN MERITO A QUESTO PUNTO.](#)



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERBALE N. ..

[...]

Corretto impiego dei fondi rivenienti dalla emissione di BOC

Il Collegio, alla presenza della Dirigente [...], procede alla verifica del corretto impiego dei fondi rivenienti dalla emissione di BOC, individuando a campione i seguenti movimenti verificatisi nel conto acceso presso il Tesoriere, conto presso il quale confluiscono le predette entrate:

[...]

- movimento in data 7/2/2011 per €., che deriva dal mandato n. 11/2241 di pari importo, per acquisto materiale bituminoso per lavori in economia, come da fatture n. 324 e 325 del 15/6/2010 disrl; in merito, il Collegio ha rilevato che la determina dirigenziale n. 255 del XXXXXX, **riguardante pagamenti plurimi, ha ad oggetto “Liquidazione della spesa relativa a lavori di ordinaria manutenzione. Bilancio 2010”**; pur prendendo atto che il Dirigenteha affermato di aver imputato a spesa straordinaria sulla base della segnalazione in tal senso da parte del Dirigente responsabile, il Collegio provvederà **a richiedere formale chiarimento sulla natura straordinaria della spesa** medesima per la definitiva verifica della correttezza dell'impiego dei fondi;

[...]

CHIARIMENTI FORNITI A SEGUITO DEL VERBALE

██████████ 23 maggio 2011

Oggetto: Nota di chiarimento al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune ██████████

Al Collegio dei Revisori dei Conti
c/o Comune ██████████

In relazione alla richiesta di chiarimenti circa il corretto impiego dei fondi rivenienti dalla emissione di BOC, di cui al verbale n. 20 del 16.05.2011, si precisa che nell'oggetto della D.D. n. 255 del 04.10.2010, è stato riportato per puro errore materiale soltanto il termine "manutenzione ordinaria", omettendo anche la dicitura "manutenzioni straordinarie".

L'errore è stato causato dal fatto che la D.D. in parola liquida prevalentemente fatture di manutenzione ordinaria; fatte salve le fatture n.ri 324 e 325 della Ditta ██████████, che riguardano acquisti di conglomerato bituminoso per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria.

Coordinamento Tecnico Circoscrizioni
Il Responsabile

DOMANDE/RICHIESTE/SCHEMI DA COMPILARE della SECONDA SEZIONE:

1. Risultato della gestione finanziaria

- **1.1 Risultato della gestione di competenza**

La gestione di competenza dell'anno 2012 e quella dei due anni precedenti presenta i seguenti risultati:

	2010	2011	2012
Accertamenti di competenza			
Impegni di competenza			

Esempi di risultati a confronto: allegati 04 e 05

1.1 Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2011 e quella dei due anni precedenti presenta i seguenti risultati:

1

	2009	2010	2011
Accertamenti di competenza	7.267.321,41	6.520.545,15	5.160.980,06
Impegni di competenza	7.376.396,97	6.684.328,39	5.442.334,65
Saldo di competenza	-109.075,56	-163.783,24	-281.354,59

1.1 Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'anno 2011 e quella dei due anni precedenti presenta i seguenti risultati:

2

	2009	2010	2011
Accertamenti di competenza	6.720.436,20	6.694.826,91	5.812.399,22
Impegni di competenza	6.695.922,69	6.660.639,63	5.784.906,64
Saldo di competenza	24.513,51	34.187,28	27.492,58



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria
PERUGIA
Il Magistrato Istruttore
Dr.ssa Beatrice MENICONI

CORTE DEI CONTI



0000211-08/02/2013-SC_UMB-T91-P

Al Sindaco
Comune di [REDACTED]
Via [REDACTED]
[REDACTED] (PG)

Al Revisore del Comune di [REDACTED]
Dr. **LEONARDO FALCHETTI**
Via A. Manzoni, 96
06135 - PERUGIA

Oggetto: Questionario sul bilancio consuntivo 2011 – Richiesta istruttoria.

In riferimento alla relazione sul Bilancio consuntivo 2011 del Comune di [REDACTED], redatta alla luce delle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 e trasmessa dal revisore del Comune medesimo alla scrivente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si chiedono chiarimenti ed informazioni in merito a quanto di seguito elencato:

1) nell'ultimo triennio 2009-2011, il saldo della gestione di competenza risulta sempre negativo;

COMUNE DI XYZ XYZ XYZ XYZ

Provincia di Perugia

**SPETT.LE CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
DELL'UMBRIA**

OGGETTO: CHIARIMENTI ISTRUTTORIA CONSUNTIVO 2011

In riferimento alla nota istruttoria del 08.02.2013 prot. Yyyyyy, con la presente si chiarisce quanto segue:

1) Pur in presenza di un saldo di competenza negativo nel triennio 2009-2011, durante la gestione viene prestata particolare attenzione ad alcune poste di bilancio quali "proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", "proventi da rilascio permessi da costruire", dove la somma accertata corrisponde a quella incassata (adottare pertanto il principio di cassa per accertare tali partite riduce la criticità di applicazione dell'avanzo di amministrazione, che risulta non influenzato dalla pericolosità di accertamento per competenza delle predette);


[.....]

**ISTRUTTORIA
SITUAZIONE**

1

SI PROSEGUE CON LA
Verifica degli equilibri di parte
corrente e di parte capitale

Con richiesta – esclusiva per gli Enti sperimentatori – di inserire nel risultato del calcolo degli equilibri la correzione con l’inserimento del fondo pluriennale vincolato.



Equilibrio di parte corrente			
	2010	2011	2012
Entrate titolo I			
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà			
Entrate titolo II			
Entrate titolo III			
Totale titoli I,II,III (A)			
Spese titolo I (B)			
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*			
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)			
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:			
<i>Contributo per permessi di costruire</i>			
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:			
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>			
<i>Altre entrate (specificare)</i>			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)			

Equilibrio di parte capitale			
Entrate titolo IV			
Entrate titolo V **			
Totale titoli IV,V (M)			
Spese titolo II (N)			
Differenza di parte capitale (P=M-N)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)			

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)			
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)			

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

1.2 Flussi di cassa (NUOVO)

Riscossioni e pagamenti			
	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale			
Entrate titolo I			
Entrate titolo II			
Entrate titolo III			
Totale titoli I,II,III (A)			
Spese titolo I (B)			
Rimborso prestiti (C) di cui:			
<i>Anticipazioni di tesoreria</i>			
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>			
<i>Rimborso prestiti a lungo termine</i>			
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)			
Entrate titolo IV			
Entrate titolo V di cui:			
<i>da anticipazioni di tesoreria (cat.1)</i>			
<i>da prestiti a breve (cat.2)</i>			
<i>da mutui e prestiti (cat.3)</i>			
Totale titoli IV,V (E)			
Spese titolo II (F)			
Differenza di parte capitale (G=E-F)			
Entrate titolo VI			
Spese titolo IV			
Fondo di cassa finale			

1.3 Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo

Risorse eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente		Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Entrate		Spese	
Tipologia	Accertamenti	Tipologia	Impegni
Contributo rilascio permesso di costruire		Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni		Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Recupero evasione tributaria		Oneri straordinari della gestione corrente	
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Sanzioni per violazioni al codice della strada		Altre *	
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			
Totale		Totale	

* inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo 'note', indicando i relativi importi.

TIPICO ESEMPIO DI COMPILAZIONE

1.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese, aventi carattere di eccezionalità e/o non ripetitivo, che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2011

Entrate	
Tipologia	Importo previsto
Contributo rilascio permesso di costruire	86.715,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	65.000,00
Recupero evasione tributaria	75.000,00
Entrate per eventi calamitosi	88.561,00
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al codice della strada	55.000,00
Plusvalenze da alienazione	
Altre *	
Totale	370.276,00

Spese	
Tipologia	Importo previsto
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	5.350,00
Spese per eventi calamitosi	6.000,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre *	97.100,00
Totale	108.450,00

* inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo Note, rispettivo, indicando i relativi importi.

Note per le entrate	
Tipologia	Importi

Note per le spese	
Tipologia	Importi
innovazione tecnologica	6.000,00
progetto definizione condoni	20.000,00
servizi assistenza sociale	5.000,00
inserim.nucleo famig in struttura	29.000,00
affido familiare minori	9.600,00
quota 50% vincolata sanzioni codice strada	27.500,00

SI TENGA CONTO CHE E' UN BILANCIO OCN UN EQUILIBRIO CORRENTE INTORNO AI 3.000.000 DI EURO, E DUNQUE LA DIFFERENZA DI € 260.000 CIRCA E' SICURAMENTE SIGNIFICATIVA E DA MONITORARE CON ATTENZIONE


UN ALTRO ESEMPIO DI COMPILAZIONE ED ISTRUTTORIA

1.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese, aventi carattere di eccezionalità e/o non ripetitivo, che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2011

Entrate	
Tipologia	Importo previsto
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	10.300,00
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al codice della strada	500,00
Plusvalenze da alienazione	
Altre *	
Totale	10.800,00

Spese	
Tipologia	Importo previsto
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	1.079,73
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre *	
Totale	1.079,73



RICHIESTA CHIARIMENTI CORTE DEI CONTI



Corte dei conti
Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria
PERUGIA
Il Magistrato Istruttore

CORTE DEI CONTI



0001231-31/08/2011-SC_UMB-T01-P


Al Sindaco
Comune di [REDACTED]
Piazza [REDACTED]
[REDACTED] (PG)

E, p.c. Al Revisore del Comune di [REDACTED]
Dott. **LEONARDO FALCHETTI**
Via A. Manzoni, 96
06135 – PERUGIA (PG)

Oggetto: Questionario sul bilancio preventivo 2011 – Richiesta istruttoria.

In riferimento alla relazione sul Bilancio preventivo 2011 del Comune di [REDACTED] redatta alla luce delle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 15 del 22 giugno 2010 e trasmessa dal revisore del Comune medesimo alla scrivente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si chiedono chiarimenti ed informazioni in merito a quanto di seguito elencato:

- con riferimento al prospetto 1.2 (Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo) si evidenzia una incongruenza tra il totale delle spese (pari a € 1.079,73) e il totale delle entrate (pari ad € 10.800,00);



[...]

RISPOSTA AI CHIARIMENTI DA PARTE DEL COMUNE

COMUNE XXXXXXXXXXXXXXXX
(Provincia di Perugia)

Spett.le **CORTE DEI CONTI**
Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria
Via Martiri **dei Lager**, 77
06128 Perugia
c.a. Magistrato Istruttore Dott. Romano DI Giacomo

e p.c. al Revisore del Conto
Dott. Leonardo Falchetti
Via A. Manzoni 96
06135 Perugia

OGGETTO: Relazione sul bilancio preventivo 2011 (art.1 comma 166 e seg, Legge 23 dicembre n.266) – richiesta istruttoria.

Con riferimento VS. protocollo n. 1231 del 31.08.2011 si relaziona quanto segue:

In riferimento al prospetto 1.2 **si conferma quanto indicato nel questionario indicato, specificando in ogni caso che il recupero evasione è una entrata ricorrente e sempre presente nei bilanci del Comune.**

[...]


ANCORA ESEMPIO DI COMPILAZIONE ED ISTRUTTORIA

1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese, che hanno avuto nell'esercizio 2010, carattere di eccezionalità e/o non ripetitività

Entrate	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	5.578.186,43
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	3.320.741,46
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni al codice della strada	7.000.000,00
Plusvalenze da alienazione	
Altre *	4.500.000,00
Totale	20.398.927,89

Spese	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	1.075.476,46
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	786.649,01
Altre *	4.800.000,00
Totale	6.662.125,47



RICHESTE CHIARIMENTI – ENTRATE NON RIPETITIVE


Oggetto: Questionario consuntivo 2010 (art. 1, commi 166 e seguenti legge 266/2005) –
Richiesta chiarimenti.

Con riferimento al Questionario consuntivo 2010, trasmesso dal Collegio dei revisori a questa Sezione, secondo quanto disposto dalle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR, si chiede:

[....]

C) Di indicare i chiarimenti e/o le integrazioni di seguito richiesti:

1. SEZIONE SECONDA - PUNTO 1.3 "Entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo", si chiede di conoscere la destinazione della differenza positiva tra le entrate e le spese di cui trattasi (13.736,802,42);
... di Tesoreria e all'utilizzo



RISPOSTA CHIARIMENTI DA PARTE DEL COMUNE

OGGETTO: Relazione Rendiconto di gestione 2010 ex art. 1, comma 166 e 167 legge 266/2005 – Risposta chiarimenti.-

[...]



1. **SEZIONE SECONDA – PUNTO 1.3.:** Si precisa, in via preliminare, che le risorse di cui alla tabella del questionario trovano allocazione in bilancio e destinazione in parte spesa secondo principi e regole generali e pertanto con obbligatoria specifica destinazione soltanto in presenza di vincoli di natura normativa – come nel caso delle entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (50% ex art. 208 C.d.S.) –, **in assenza dei quali rimangono tecnicamente rientranti tra quelle nella libera disponibilità del Comune (art. 162 TUEL) per il finanziamento indistinto delle spese di parte corrente.** La nozione di ‘entrate non ripetitive’ non è riscontrabile normativamente nell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e con riferimento alle fattispecie in questione si rappresenta che: la somma di € 1.859.395,47 derivante dai proventi per il rilascio dei permessi a costruire ha finanziato la spesa per la manutenzione del patrimonio comunale ai sensi dell’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007; la somma restante, sempre della medesima risorsa, pari ad € 3.718.790,94, la somma accertata a titolo di recupero dell’evasione tributaria e i Dividendi della soc. XXXXX hanno finanziato **indifferenziatamente** la spesa corrente; per quanto riguarda infine gli accertamenti delle entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada si trasmette la Deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XXXXXX relativa al rendiconto della destinazione della medesima risorsa (all. sub.1);

IN MERITO: Una forte presa di posizione della Corte Conti (deliberazione ad un bilancio di previsione)

A tale proposito si osserva, ancora, che l'assenza di norme che vietano all'Ente l'utilizzo delle entrate di cui trattasi per il finanziamento della spesa corrente, non è rilevante ai fini del perseguimento della sana gestione finanziaria e contabile, da garantire anche e soprattutto con il conseguimento di equilibri effettivi e mantenibili nel tempo. A ciò tende, invero, il principio contabile n. 2 per gli Enti Locali, quando al punto n. 20, indica che "I proventi

di carattere straordinario o eccezionale, anche derivanti da locazioni, concessioni e autorizzazioni ultrannuali, devono essere finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario."

Si ricorda che la competenza a emanare principi contabili da parte dell'Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali, nasce dall'art. 154 del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) che chiaramente recita: "...1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme. ..." e che pertanto la tesi sostenuta dall'Ente non può essere in alcun modo condivisa.



Ancora deliberazioni della Corte dei Conti in merito alle voci critiche di bilancio

riproduca nell'Ente la grave situazione finanziaria.

Anche l'Organo di revisione, nel proprio parere al Bilancio di previsione 2011 in sede di verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente, ha osservato quanto segue:
...emerge una prevalenza delle entrate che potrebbero essere considerate a carattere non ricorrente rispetto alle spese con analoghe caratteristiche nella misura di € 11.407.400,00; pertanto:





- *per quanto riguarda la voce relativa al contributo rilascio permesso a costruire, si suggerisce l'individuazione delle spese il cui impegno dovrà essere vincolato all'effettivo accertamento dell'entrata;*
- *per quanto concerne la voce relativa alle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto del permanere di criticità nel passaggio dalla fase dell'accertamento a quella di riscossione di tali voci, il Collegio raccomanda quanto segue:*
 - *entro il termine previsto per le variazioni di bilancio, la destinazione di congrue risorse al fondo svalutazione crediti;*
 - *inoltre, a seguito della approvazione del rendiconto 2010 e in caso di conseguimento di un avanzo di amministrazione, di vincolarne una parte adeguata alla medesima finalità.*

In merito al recupero dell'evasione, questo provoca un tendenziale incremento nella parte ordinaria e ricorrente delle entrate tributarie.

In aggiunta a quanto sopra, il Collegio suggerisce in ogni caso come comportamento di fondo quello di attivare spesa corrente in pari misura alle entrate considerate non ricorrenti solo al momento dell'effettivo accertamento delle stesse. ...".

Pur prendendo atto dell'attenzione già riservata dai revisori a tale aspetto della gestione, tenuto conto di quanto sopra riportato, questa Sezione chiede ai revisori stessi una presa di posizione maggiormente incisiva sulle politiche di bilancio dell'Ente, al fine di consentire il raggiungimento di equilibri effettivi e stabili nel tempo e un loro motivato punto di vista sulla vicenda.

Si raccomanda all'Ente inoltre, come già sopra evidenziato e come richiesto anche dall'Organo di revisione di procedere, in sede di assestamento generale, a destinare ulteriori risorse al Fondo svalutazione crediti, al fine di renderlo adeguato a fronteggiare il possibile concretizzarsi delle criticità presenti nel passaggio dalla fase di accertamento a quella di riscossione, in particolare delle entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.



I rapporti

REVISORI – CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Per l'organo di revisione economico finanziaria degli Enti Locali il rapporto con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, oltre che ad essere collaborativo (come previsto per legge), può e deve essere visto ed inteso anche come un aiuto che può consentire di essere più incisivi ed autorevoli con le Amministrazioni Comunali quando queste risultano restie a recepire osservazioni e a porre in essere cambiamenti nelle impostazioni di bilancio.

1.4 Salvaguardia degli equilibri

1.4.1 Si è verificato se sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 193 del TUEL i cui effetti hanno salvaguardato gli equilibri generali di bilancio con riferimento alle seguenti particolari situazioni di equilibrio?

(Rispondere distintamente per ciascuna situazione)

a) Equilibrio della gestione di competenza

Sì NO E' stato dato atto del permanere degli equilibri

b) Equilibrio della gestione dei residui

Sì NO E' stato dato atto del permanere degli equilibri

c) Equilibrio della gestione di cassa

Sì NO E' stato dato atto del permanere degli equilibri

1.4.2 Indicare i principali contenuti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 193 del TUEL ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio:

a) Manovra sulle entrate correnti:

- Variazione percentuale rispetto alle previsioni originarie:% (indicare il segno)
- Non ricorre la fattispecie

b) Manovra sulle spese correnti:


- Variazione percentuale rispetto alle previsioni originarie:% (indicare il segno)
- Non ricorre la fattispecie

Con il bilancio di previsione prorogato al 30/09-30/10-30/11 etc.. “Il cosiddetto equilibrio di bilancio”, adempimento da sempre di preminente importanza nella gestione del bilancio comunale, è ormai privo di significato.

1.5 Risultato di amministrazione

1.5.1 Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente:

	2010	2011	2012
Risultato di amministrazione (+/-)			
<i>di cui:</i>			
a) Vincolato			
b) Per spese in conto capitale			
c) Per fondo ammortamento			
d) Per fondo svalutazione crediti			
e) Non vincolato (+/-) *			



1.5.2 L'ente ha predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali?

Sì NO

Specificare gli importi accantonati per ciascuna passività

1.5.3 Nel caso di disavanzo, indicare se è stato o meno ripianato con le modalità indicate nell'art.193 del TUEL:

Sì NO

1.5.4 Nel caso di applicazione dell'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 si indichino le modalità di utilizzo nel corso dell'esercizio 2012:

	Avanzo vincolato (A)	Avanzo per spese in c/capitale (B)	Avanzo per fondo di ammortamento (C)	Fondo svalutazione crediti (D)*	Avanzo non vincolato (E)	Totale
Spesa corrente						
Spesa corrente a carattere non ripetitivo						
Debiti fuori bilancio						
Estinzione anticipata di prestiti						
Spesa in c/capitale						
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento						
Stralcio crediti di dubbia esigibilità*						
Totale avanzo utilizzato						

*L'impiego del fondo può essere esclusivamente rivolto allo stralcio dei crediti di dubbia esigibilità

Esempio di compilazione avanzi di amministrazione:



COMUNE 01

1.4 Risultato di amministrazione

1.4.1 Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente:


	2009	2010	2011
Risultato di amministrazione (+/-)	208.381,25	274.462,16	35.107,72
di cui:			
a) Vincolato	0,00	0,00	0,00
b) Per spese in conto capitale	94.433,12	44.598,01	0,00
c) Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
d) Non vincolato (+/-) *	113.948,13	229.864,15	35.107,72

* il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei tre fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei tre fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. A del TUEL).

1.4.2 Nel caso di disavanzo, indicare se è stato o meno ripianato con le modalità indicate nell'art.193 del TUEL:

1.4.3 Nel caso di mantenimento nel rendiconto 2010 di residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il 2007 o di crediti di dubbia esigibilità, è stato utilizzato nel corso del 2011 avanzo di amministrazione in misura tale da assorbire la parte di avanzo costituita da tali residui?

SI



1.4.4 Nel caso di utilizzo di avanzo nell'esercizio 2011, si indichi come è stato ripartito:

Avanzo vincolato utilizzato per la spesa corrente	0,00	Avanzo vincolato utilizzato per la spesa in conto capitale	44.598,01
Avanzo disponibile utilizzato per spesa corrente	229.864,15	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in conto capitale	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	0,00	Avanzo vincolato utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00		
Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	229.864,15	Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa in conto capitale	44.598,01

COMUNE 02

1.4 Risultato di amministrazione

1.4.1 Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio è il seguente:

	2009	2010	2011
Risultato di amministrazione (+/-)	383.092,99	390.275,81	56.047,73
di cui:			
a) Vincolato	70.000,00	320.000,00	50.000,00
b) Per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
c) Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
d) Non vincolato (+/-) *	313.092,99	70.275,81	6.047,73

* il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei tre fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei tre fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. A del TUEL).

1.4.2 Nel caso di disavanzo, indicare se è stato o meno ripianato con le modalità indicate nell'art.193 del TUEL:

1.4.3 Nel caso di mantenimento nel rendiconto 2010 di residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il 2007 o di crediti di dubbia esigibilità, è stato utilizzato nel corso del 2011 avanzo di amministrazione in misura tale da assorbire la parte di avanzo costituita da tali residui?



NO

1.4.4 Nel caso di utilizzo di avanzo nell'esercizio 2011, si indichi come è stato ripartito:

Avanzo vincolato utilizzato per la spesa corrente	0,00	Avanzo vincolato utilizzato per la spesa in conto capitale	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per spesa corrente	0,00	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese in conto capitale	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	0,00	Avanzo vincolato utilizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
Avanzo disponibile utilizzato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00		
Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	0,00	Totale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa in conto capitale	0,00

1.5.4.a) L'organo di revisione ha verificato il rispetto delle limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'art. 187, comma 3-bis, del TUEL dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012?

Sì NO



Novità questionario consuntivo 2012:

**Ricordiamo che l'avanzo di amministrazione
è rappresentato**

**dall'ipotetico fondo di cassa nel caso in cui l'Ente
incassasse tutti i crediti (residui attivi) e pagasse
tutti i debiti (residui passivi).**

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO E IL DISAVANZO

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI
- PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE
- RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)

**Come si può notare
dalla tabella, il
risultato di
amministrazione
corrisponde ad una
sorta di
“MARGINE DI
TESORERIA”**

**Il D.L. 174/2012 ha integrato l'art. 187
T.U.E.L. con l'inserimento del comma 3 *bis*:**
***L'avanzo LIBERO di amministrazione
non può essere utilizzato nel caso in
cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195
e 222.***

Articolo 222

Anticipazioni di tesoreria.

1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, **entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.**

NOVITÀ articolo 1 comma 9 D.L. 35/2013

Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 TUEL

**È INCREMENTATO, SINO ALLA DATA DEL 30
SETTEMBRE 2013, DA TRE A CINQUE
DODICESIMI.**

“L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Scopo della norma è impedire l'utilizzo dell'avanzo da parte di enti che siano in condizioni di cassa deficitarie. Difatti l'avanzo, ove applicato, va a finanziare maggiori spese, aumentando la capacità autorizzatoria del bilancio di previsione a parità di entrate di competenza.

l'avanzo di amministrazione, come abbiamo visto, è influenzato **positivamente** dai residui attivi

Parte di questi avanzi va **PROBABILMENTE** vista prestando un'attenzione quanto mai critica e dubitativa, **a causa della presenza in bilancio di molti residui attivi quantomeno inesigibili. La crisi di liquidità, esito naturale del mix di avanzo e residui attivi inesigibili di parte corrente, viene di solito tamponata/mascherata con l'utilizzo ripetuto dell'anticipazione di tesoreria e, ancor di più, delle entrate a specifica destinazione.**

D'ora in avanti, pertanto, sarà obbligatorio, prima dell'adozione delle **variazioni di bilancio d'impiego dell'avanzo**, che il responsabile del servizio finanziario e i revisori certifichino che l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in disavanzo delle vincolate. La prima attestazione è semplice. Il riscontro sulle entrate a specifica destinazione, invece, è più complesso, poiché preliminarmente va verificata la corretta tenuta del conto delle stesse (e questo non sempre accade).

“L’ENTE IN DEFICIT NON USA L’AVANZO”

Dal punto di vista teorico la novità normativa è pertanto GIUSTA E CORRETTA, data la diffusa crisi di liquidità degli enti locali che rende illogici generalizzati aumenti di spesa finanziati con l'avanzo.

Una delle motivazioni principali delle crisi di bilancio attuali di alcuni Enti Locali è il ripetuto utilizzo – in passato - dell’avanzo di amministrazione a parte corrente in presenza di riaccertamenti di residui attivi esageratamente vetusti e con elevatissimo grado di inesigibilità.

È chiaro che la norma riguarda l'avanzo libero e non il vincolato, ossia entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate entro l'esercizio che obbligatoriamente devono trovare imputazione nel bilancio dell'anno successivo.

Quando si rientra dall'anticipazione di tesoreria (o si è provveduto a ricostituire l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione) si può utilizzare l'avanzo ?? → problematiche

L'accertamento con il principio di cassa delle Entrate più critiche comporta una maggiore veridicità dell'Avanzo di Amministrazione, e una maggiore tranquillità (*relativa*) a fronte del suo utilizzo.

1.6 Risultato di cassa

1.6.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde/non corrisponde alle risultanze delle scritture contabili del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 (da conto del Tesoriere)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 (da scritture contabili)	

Indicare le ragioni e gli importi della discordanza:.....

a) La contabilità interna dell'ente prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL?

Sì NO

a.1) In caso affermativo, indicare la parte dell'importo del fondo cassa finale che risulta vincolato: euro

b) Il sistema adottato prevede che, in corrispondenza dell'accertamento di entrate a specifica destinazione, vengano adottati corrispondenti atti d'impegno?

Sì NO

c) Nel caso di risposta negativa ai punti a) e b), è stata verificata la corrispondenza tra impegni e accertamenti delle poste vincolate?


Sì NO

Articolo 195 TUEL - Utilizzo di entrate a specifica destinazione.

1. **Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario** sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, **possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.**
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

***Non è facile seguire bene questa particolare
procedura prevista da TUEL.***

esempi di compilazione QUESTIONARIO



1.6.2 Nel corso del 2012 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

Sì NO

1.6.2 a) In caso di risposta affermativa, indicare l'entità delle somme complessivamente utilizzate nell'esercizio: euro.....

1.6.2 b) Utilizzo dell'anticipazione nell'ultimo triennio

	2010	2011	2012
Giorni di utilizzo dell'anticipazione			
Utilizzo medio dell'anticipazione			
Entità anticipazione complessivamente corrisposta			
Entità anticipazione non restituita al 31/12			
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12			



1.6.2 c) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.6.2, si precisi se l'Ente, anche nel corso dell'esercizio 2013 e fino alla data di compilazione del presente questionario, abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria:

Sì NO

1.6.3 Se l'Ente ha utilizzato per cassa fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, indichi l'ammontare dei fondi non ricostituiti al 31 dicembre:



2010	2011	2012

1.6.4 L'importo dell'anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulta inferiore al limite di cui all'art 222 TUEL, pari ad euro.....:

Sì NO

1.6.5 Nel corso dell'esercizio, in quale misura è stata ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti, così come previsto dall'art. 195, comma 3 del TUEL?

Integralmente Parzialmente, per euro..... NO

1.5 Risultato di cassa

1.5.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011, risultante dal conto del Tesoriere alle risultanze delle scritture contabili del Comune .

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 (da conto del tesoriere)	99.952,56
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 (da scritture contabili)	99.952,56

Ragioni e importi della discordanza

1.5.2 Nel corso del 2011 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

1.5.2 a) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, indicare:

- L'entità delle anticipazioni complessivamente corrisposte nell'esercizio euro ;
- L'entità delle anticipazioni complessivamente restituite nell'esercizio euro ;
- L'entità delle anticipazioni non restituite al 31.12.2011 euro ;
- Il limite dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 ;
- L'entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi euro ;
- L'entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzate in termini di cassa ex art. 195 D.Lgs. 267/2000 euro ;

con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile;

1.5.2 b) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, si precisi se l'Ente anche nel corso dell'esercizio 2012 e fino alla data di compilazione del presente questionario, abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

1.5.2 c) In caso di risposta affermativa al precedente punto b), indicare:

numero di giorni importo massimo

Se sì, per quanti giorni e qual è stata l'anticipazione media?

Giorni Anticipazione media euro

1.5.3 Risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2011 fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente?

Se sì, per un ammontare di euro

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

AI FINI DELLA CASSA SONO STATI UTILIZZATI I FONDI VINCOLATI EROGATI DALLA REGIONE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEI PRIVATI

1.5 Risultato di cassa

1.5.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2010, risultante dal conto del Tesoriere alle risultanze delle scritture contabili del Comune

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 (da conto del tesoriere)	527.749,47
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010 (da scritture contabili)	527.749,47

Ragioni e importi della discordanza

1.5.2 L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

Se sì, per quanti giorni e qual è stata l'anticipazione media?

Giorni

Anticipazione media euro

a) Lo scoperto per dette anticipazioni a chiusura d'esercizio, pari ad euro

nei limiti previsti

dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 (determinati in euro)

b) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, si precisi se l'Ente nel corso dell'esercizio 2011 e fino alla data di compilazione del presente questionario, abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

c) In caso di risposta affermativa al precedente punto b), indicare:

numero di giorni

importo massimo

1.5.3 Risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2010 fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente?

Se sì, per un ammontare di euro

159.901,11

1.5 Risultato di cassa

1.5.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011, risultante dal conto del Tesoriere alle risultanze delle scritture contabili del Comune .

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 (da conto del tesoriere)	1.374.041,62
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 (da scritture contabili)	1.374.041,62

Ragioni e importi della discordanza

1.5.2 Nel corso del 2011 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

1.5.2 a) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, indicare:

- L'entità delle anticipazioni complessivamente corrisposte nell'esercizio euro	14.953.810,19 ;
- L'entità delle anticipazioni complessivamente restituite nell'esercizio euro	14.953.810,19 ;
- L'entità delle anticipazioni non restituite al 31.12.2011 euro	0,00 ;
- Il limite dell'anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000	38.351.479,75 ;
- L'entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi euro	0,00 ;
- L'entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzate in termini di cassa ex art. 195 D.Lgs. 267/2000 euro	<input type="text" value="33.602.754,13"/> con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile;

1.5.2 b) In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1.5.2, si precisi se l'Ente anche nel corso dell'esercizio 2012

e fino alla data di compilazione del presente questionario, abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria

1.5.2 c) In caso di risposta affermativa al precedente punto b), indicare:

numero di giorni importo massimo

Se sì, per quanti giorni e qual è stata l'anticipazione media?

Giorni Anticipazione media euro

1.5.3 Risultano utilizzati per cassa al 31 dicembre 2011 fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente?

Se sì, per un ammontare di euro

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

Dati anticipazione tesoreria relativi al 2012 riferiti a tutto il 30/11/2012.

ISTRUTTORIA – RICHIESTA CORTE CONTI:

5. Si evidenzia il ricorso sistematico (per gg. 324) all'anticipazione di tesoreria. Il ricorso a tale istituto è contemplato dalla vigente normativa contabile come strumento di credito a breve termine per fronteggiare temporanee carenze di liquidità. Quando invece il fenomeno viene reiterato nel tempo ed in più esercizi finanziari, come si è verificato nel caso di specie, l'istituto viene trasformato in strumento atipico di finanziamento di medio periodo, senza il rispetto dei limiti e vincoli connessi al ricorso all'indebitamento.

RISPOSTA COMUNE (anno 2012):

5. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'anno 2012 è stato costante ed è stato causato da diversi fattori: a) diverse modalità di pagamento delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi del D.L. n. 201/2011, peraltro fortemente ridotto rispetto all'anno precedente, b) riscossione dell'IMU sperimentale – prima e seconda rata - ad aliquote di base, c) lentezza erogazione contributi e trasferimenti regionali e statali;

Nota: per il 2013 non c'è stato incasso IMU prima casa. Previsti trasferimenti compensativi, ma tardivi

**L'eventuale ANTICIPAZIONE DI CASSA
non restituita al 31/12/20xx
fa sorgere un residuo passivo (nei
confronti del tesoriere) sul
rendiconto di gestione 20xx che
incide negativamente sul risultato
dell'amministrazione 20xx come
ogni altro residuo passivo**

**L'ANTICIPAZIONE DI CASSA
NON INFLUENZA MAI GLI
EQUILIBRI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE**

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEGLI ENTI LOCALI

- Molti pagamenti vengono interrotti e ritardati sin da settembre (ed anche prima), sia per il rischio di non rientrare dall'anticipazione entro fine anno (anche se ciò non sarebbe un divieto), sia per il problema del patto di stabilità;
- **Sempre più Comuni stanno ricorrendo all'anticipazione di tesoreria**, anche quelli che prima non avevano quasi mai utilizzato tale strumento; si può addirittura dire che anche i recenti interventi normativi – tenuto conto dei ritardi nei trasferimenti statali nonché delle modifiche/incertezze normative in materia di imposte che affluiscono direttamente nelle casse comunali - stanno quasi incentivando/spingendo gli Enti locali all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- **Stante la situazione nella quale ci si trova, e prescindendo da valutazioni circa le gestioni passate dei bilanci degli Enti, eventuali interventi strutturali sul fronte spesa, come auspicati dalla Corte dei Conti, possono produrre significativi risultati nel breve periodo?**

1.7 Verifica vincoli di bilancio

1.7.1 Contributo per permesso di costruire


	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
Accertamento			
Riscossione (<i>competenza</i>)			
Riscossione (<i>residui</i>)	Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009	Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010	Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Gli impegni assunti nel 2012 utilizzando la parte del contributo destinato al finanziamento sulla spesa corrente sono stati pari al% dei proventi accertati;

(N.B. Per le entrate di cui si tratta dovrà essere assicurato il collegamento a previsioni di spesa da impegnare ad avvenuto accertamento delle entrate medesime).

RISPETTO AGLI ANNI PASSATI SONO STATE AGGIUNTE LE RISCOSSIONI – NEI VARI ANNI DI RIFERIMENTO – DELLE SOMME IN CONTO RESIDUI.

Il N.B. in corsivo, presente testualmente nelle linee guide approvate, è oggetto di continui richiami da parte della Corte dei Conti nelle deliberazioni delle Sezioni Regionali conseguenti ai controlli ed istruttorie sui questionari. Addirittura a volte in passato la Corte dei Conti si è spinta a richiedere un'attivazione delle spese al momento dell'effettiva entrata, e non tanto dell'accertamento.



Stralcio deliberazione Corte dei Conti in merito alla presenza di entrate cosiddette non ripetitive, come erano considerati i permessi a costruire destinati a spesa corrente:

Di fatto la situazione esistente, tenuto conto anche di quanto indicato dall'Ente in adunanza in merito ai residui progressivamente eliminati poiché considerati non più esigibili, non permette di concordare con quanto suggerito dall'Organo di revisione circa l'opportunità di *"...attivare spesa corrente in misura pari alle entrate di cui sopra solo al momento dell'effettivo accertamento delle stesse. ..."* ritenendo quantomeno doveroso, al fine del mantenimento degli equilibri sostanziali e prospettici di bilancio, che sia l'effettiva realizzazione delle entrate di cui trattasi a determinare il momento di attivazione della spesa.

E ciò poiché nel caso in cui le entrate accertate non fossero poi incassate ci si troverebbe di fronte alla necessità di pagare comunque le spese attivate e impegnate senza la presenza delle necessarie fonti di finanziamento, con conseguente squilibrio in termini finanziari.

L'istruttoria in merito alle entrate considerate non ripetitive ed alla necessità di individuare pari importo nelle voci di spesa, per vincolarne l'attivazione al momento dell'effettivo incasso (o accertamento) delle entrate, risulta però poco attinente alla voce di bilancio "permessi a costruire", dove si verifica quasi sempre una riscossione molto vicina al 100% dell'accertamento.

1.6.1 Contributo per permesso di costruire

	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011
Accertamento	178.473,28	165.905,12	87.766,03
Riscossione (competenza)	163.759,82	165.417,05	87.766,03

Gli impegni assunti nel 2011 utilizzando la parte del contributo destinato al finanziamento sulla spesa corrente sono stati pari al

40,120 % dei proventi accertati;

Nel 2011 i proventi accertati per euro 87.766,03 sono stati riscossi (in conto competenza) al 31.12. per euro

87.766,03

1.6.1 Contributo per permesso di costruire

	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011
Accertamento	0,00	210.440,00	169.000,00
Riscossione (competenza)	0,00	152.711,72	133.613,63

Gli impegni assunti nel 2011 utilizzando la parte del contributo destinato al finanziamento sulla spesa corrente sono stati pari al

22,248 % dei proventi accertati;

Nel 2011 i proventi accertati per euro 169.000,00 sono stati riscossi (in conto competenza) al 31.12. per euro

133.613,63

1.6.1 Contributo per permesso di costruire

	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011
Accertamento	9.078.953,20	7.605.326,86	6.378.302,44
Riscossione (competenza)	8.527.388,57	6.659.894,49	5.935.989,96

Gli impegni assunti nel 2011 utilizzando la parte del contributo destinato al finanziamento sulla spesa corrente sono stati pari al

75,000 % dei proventi accertati;

Nel 2011 i proventi accertati per euro 6.378.302,44 sono stati riscossi (in conto competenza) al 31.12. per euro

5.935.989,96

**DIVIETO DI DESTINAZIONE PERMESSI A COSTRUIRE
PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE**



**Difficoltà di quadratura equilibrio corrente rispetto al
passato**



DEROGA PER IL 2013